
INDICE

Chimec S.p.A.

Modello di organizzazione, gestione e controllo
ex D. Lgs. n. 231 del 8 giugno 2001

PARTE SPECIALE “A”

I REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

1. - Reati contro la Pubblica Amministrazione: profili generali

2. - Reati di cui all'art. 24 del Decreto

- 2.1. - Malversazione a danno dello Stato (art. 316-*bis* c.p.)
- 2.2. - Indebita percezione di erogazioni in danno allo Stato o all'Unione Europea (art. 316-*ter* c.p.)
- 2.3. - Truffa ai danni dello stato (art. 640, comma II n. 1 c.p.)
- 2.4. - Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-*bis* c.p.)
- 2.5. - Frode informatica in danno allo Stato o di altro Ente Pubblico (art. 640-*ter*, comma II, c.p.)
- 2.6. - Trattamento sanzionatorio per le fattispecie di cui all'art. 24 del Decreto

3. - Reati di cui all'art. 25 del Decreto

- 3.1. - Concussione (art. 317 c.p.)
- 3.2. - Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.)
- 3.3. - Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.)
- 3.4. - Ipotesi aggravata di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319-*bis* c.p.)
- 3.5. - Corruzione in atti giudiziari (art. 319-*ter* c.p.)
- 3.6. - Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-*quater* c.p.)
- 3.7. - Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)
- 3.8. - Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)
- 3.9. - Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)
- 3.10. - Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-*bis* c.p.)
- 3.11. - Traffico di influenze illecite (art. 346-*bis* c.p.)
- 3.12. - Trattamento sanzionatorio dei reati di cui all'art. 25 del Decreto

4. - Reati di cui all'art. 25-*decies* del Decreto

- 4.1. - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (art. 377-*bis* c.p.)
- 4.2. - Trattamento sanzionatorio di cui all'art. 25-*decies* del Decreto

5. - Aree a rischio

6. - Principi generali di comportamento e modalità di attuazione

7. - Schede di evidenza

1. - Reati contro la Pubblica Amministrazione: profili generali

Oggetto di analisi della presente Parte Speciale sono i reati che si configurano sul presupposto che la Società abbia instaurato rapporti con una Pubblica Amministrazione.

Per Pubblica Amministrazione o Ente Pubblico deve intendersi qualsiasi persona giuridica a cui l'ordinamento attribuisce la cura di interessi pubblici o che svolga attività di natura legislativa, amministrativa o giudiziaria, in forza di norme di diritto pubblico o atti autoritativi¹.

Ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 163/2006, sono equiparati alla categoria in esame gli organismi pubblici istituiti, anche in forma societaria, per soddisfare specifici interessi generali, finanziati dallo Stato, da enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico oppure la cui gestione sia soggetta a controllo di quest'ultimi ovvero il cui organo di amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito da componenti dei quali più della metà sia designata dagli enti suindicati, nonché, dotato di personalità giuridica.

Sono, altresì, ricompresi nella suddetta categoria gli organi e le Istituzioni appartenenti alle Comunità Europee.

Il bene giuridico tutelato dalle norme incriminatrici che verranno analizzate nel prosieguo deve essere individuato in riferimento ai principi di cui all'art. 97, comma 2 della Costituzione, il quale stabilisce che l'esercizio della pubblica funzione deve avvenire nel rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione.

Proprio in ragione di tale esigenza, sono puniti anche quei comportamenti posti in essere da privati che, con atti sollecitatori anche di natura fraudolenta ad opera di un soggetto pubblico, siano idonei a turbare il corretto esercizio della funzione amministrativa e, conseguentemente, produrre un danno, anche di natura economica, in capo alla P.A. nella sua interezza.

Occorre specificare, altresì, che tali reati hanno natura c.d. propria, ovvero che al fine di una loro realizzazione è necessaria la partecipazione di un soggetto qualificato, un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, differenziandosi sotto questo profilo dai reati c.d. comuni, ovvero che possono essere commessi da chiunque.

Pertanto, visto che molti dei reati considerati nella presente Parte Speciale presuppongono le nozioni di "pubblico ufficiale" ed "incaricato di pubblico servizio" appare necessario descriverne brevemente gli elementi essenziali.

¹A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, ci si riferisce: alle amministrazioni dello Stato (Presidenza del Consiglio, Consob, Banca d'Italia, Agenzia delle Entrate, Autorità per l'Energia Elettrica e Gas); la Comunità Europea e Istituti collegati; ASL; INPS; INAIL; Comuni, Province, Regioni.

Ai sensi dell'art. 357, primo comma, c.p., è considerato pubblico ufficiale *“agli effetti della legge penale”* colui il quale esercita *“una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa”*.

Il secondo comma definisce la nozione di *“pubblica funzione amministrativa”*: *“è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi”*.

Con riferimento alla nozione di *“funzione legislativa”* e *“funzione giudiziaria”*, vista la facile identificazione del ruolo e dei soggetti, il codice non ha ritenuto opportuno esplicitarne analoga definizione.

L'art. 358 c.p. prevede che *“sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio”*.

Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale”.

Perché il “servizio” possa definirsi pubblico, deve essere disciplinato da norme di diritto pubblico senza poteri di natura certificativa, autorizzativa e deliberativa (propri, invece, della pubblica funzione).

51

Il legislatore ha, inoltre, precisato che non può mai costituire “servizio pubblico” lo svolgimento di “semplici mansioni di ordine” né la “prestazione di opera meramente materiale”.

La giurisprudenza ha individuato la categoria degli incaricati di un pubblico servizio, ponendo l'accento sul carattere della strumentalità ed accessorietà delle attività rispetto a quella pubblica in senso stretto. In sostanza, trattasi di soggetti che danno un contributo concreto alla realizzazione delle finalità del pubblico servizio, con connotazione di sussidiarietà e di complementarietà esercitando, di fatto, una funzione pubblica.

Essa ha quindi indicato una serie di “indici rivelatori” del carattere pubblicistico dell'ente, per i quali è emblematica la casistica in tema di società per azioni a partecipazione pubblica. In particolare, si fa riferimento ai seguenti indici:

- (a) la sottoposizione ad un'attività di controllo e di indirizzo a fini sociali, nonché ad un potere di nomina e revoca degli amministratori da parte dello Stato o di altri enti pubblici;
- (b) la presenza di una convenzione e/o concessione con la pubblica amministrazione;
- (c) l'apporto finanziario da parte dello Stato;
- (d) l'immanenza dell'interesse pubblico in seno all'attività economica.

Trattasi di reati che, sotto il profilo dell'elemento soggettivo, sono caratterizzati dal dolo, che può essere definito, in linea generale, come la consapevolezza del reato da commettere che l'agente deve avere e, conseguentemente, la volontà del suo concretizzarsi nella realtà.

Infine, è necessario evidenziare che nella presente Parte Speciale sono ricompresi due delitti di cui agli artt. 640, comma II e 640-bis c.p., ovvero truffa in danno dello Stato e truffa per conseguire erogazioni dallo Stato, i quali non appartengono alla categoria dei tipici reati contro la P.A. di cui al Libro II, Titolo II, Capo I del Codice Penale.

È, però, sembrato opportuno ricomprendere tale previsione nella presente Parte Speciale in ragione della particolare ipotesi di truffa considerata, la quale presuppone l'interazione tra l'agente e la P.A.

2. - Reati di cui all'art. 24 del Decreto

2.1. - Malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis c.p.)

La norma in esame punisce *“chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro Ente pubblico o dalle Comunità Europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità”*.

52

La condotta materiale oggetto di incriminazione è la distrazione, anche parziale, delle somme ottenute dalla P.A., dallo Stato o dalla Comunità Europea, per soddisfare scopi diversi rispetto alla realizzazione di opere o attività di pubblico interesse per cui sono stati rilasciati.

Trattasi di reato istantaneo, la cui consumazione avviene nel momento in cui si realizza la distrazione delle somme.

2.2. - Indebita percezione di erogazioni in danno allo Stato o all'Unione Europea (art. 316-ter c.p.)

Tale disposizione, salvo che il fatto costituisca la specifica ipotesi di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni ex art. 640-bis c.p., incrimina *“chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestati cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità Europee. La pena è della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri”*.

Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a 3.999,96 euro si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da 5.164 euro a 25.822 euro. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.

È punita, quindi, la condotta di chi, al fine di ottenere mutui o finanziamenti dallo Stato (inclusendo anche enti e organi appartenenti all'Unione Europea), utilizza documenti materialmente alterati, dichiarazioni mendaci, ovvero omette informazioni dovute.

Diversamente dall'ipotesi di reato considerata nel paragrafo precedente, non rileva lo specifico scopo per cui le somme indebitamente percepite vengano utilizzate.

Sotto il profilo penale, infatti, rileva la sola condotta fraudolenta e sleale impiegata per ottenere i finanziamenti predetti, elemento che, unitamente all'erogazione del finanziamento da parte dello Stato o altro Ente pubblico, consuma il reato in esame.

2.3. - Truffa ai danni dello stato (art. 640, comma II n. 1 c.p.)

La norma punisce *"chiunque, con artifici e raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno"*, prevedendo una pena aggravata quando il fatto è commesso *"in danno dello Stato o di altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare."*

53

Il reato si realizza quando la condotta, finalizzata a conseguire un ingiusto profitto, consista in qualsiasi alterazione della realtà (artifici e raggiri) tale da indurre in errore lo Stato (inclusi gli Enti pubblici e L'Unione Europea), il quale, procedendo con un atto di disposizione patrimoniale subisce un danno di natura economica.

Il delitto è integrato quando, a seguito del comportamento ingannevole, si realizza l'ingiusto profitto dell'agente e il conseguente danno in capo allo Stato.

2.4. - Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)

Tale fattispecie sanziona chiunque ponga in essere la tipica condotta di truffa di cui all'art. 640 c.p., al fine di ottenere *"contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità Europee."*

La norma in esame non va confusa con la previsione di cui all'art. 316-ter c.p. (cfr. par. 2.3.) in quanto quest'ultima fattispecie trova applicazione in via sussidiaria, ovvero solo ove non sia configurabile il reato di truffa ex art. 640-bis c.p.

Nello specifico, l'elemento differenziante è da ricercare nel requisito degli artifici e dei raggiri che "assorbono" la condotta materiale del reato di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (dichiarazioni mendaci o omesse informazioni dovute) tutte le volte in cui i comportamenti suddetti si

inseriscano in un contesto artificioso più ampio, finalizzato a rafforzare la portata ingannatoria della condotta principale e idoneo a indurre in errore il soggetto passivo.

Il delitto si consuma nel momento in cui, a seguito degli artifici e dei raggiri, lo Stato o altro Ente pubblico eroga il finanziamento richiesto.

2.5. - Frode informatica in danno allo Stato o di altro Ente Pubblico (art. 640-ter, comma II, c.p.)

La norma incrimina *"chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno"*, prevedendo, al secondo comma, una pena aggravata quando ricorre una delle circostanze di cui all'art. 640, comma II n.1 (fatto commesso in danno allo Stato o di altro Ente Pubblico) ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

Il reato di frode informatica ha la medesima struttura della truffa, differenziandosi solo in relazione al fatto che il comportamento fraudolento non è esercitato direttamente sul soggetto passivo, bensì su un sistema informatico, telematico o sulle relative pertinenze.

54

La condotta si perfeziona nel momento in cui l'agente interviene, senza avere titolo, sul sistema informatico, alterandone il funzionamento.

2.6. - Trattamento sanzionatorio per le fattispecie di cui all'art. 24 del Decreto

Con riferimento al profilo sanzionatorio, l'integrazione dei reati suddetti comporta l'applicazione all'ente della sanzione pecuniaria fino a 500 quote.

Inoltre, nell'ipotesi in cui l'ente abbia tratto un profitto di rilevante entità o abbia causato un danno di particolare gravità, verrà applicata la sanzione pecuniaria da 200 a 600 quote.

Infine, si applicheranno le sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma II, lett. c), d) ed e) del Decreto².

² Cfr. Si rinvia al paragrafo 1.3 della Parte Generale del Modello, dedicato alle sanzioni interdittive a carico dell'Ente conseguenti all'accertamento dell'illecito.

3. - Reati di cui all'art. 25 del Decreto

3.1. - Concussione (art. 317 c.p.)

La norma punisce *"il pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità"*.

La condotta penalmente rilevante si compone di due momenti fondamentali.

In primo luogo, occorre che il pubblico ufficiale eserciti il c.d. *metus publicae potestatis*, ovvero paventi un esercizio distorto della propria qualifica o dei propri poteri in danno al soggetto passivo.

Un comportamento siffatto deve, altresì, essere tale da costringere la vittima a dare o promettere denaro o altra utilità.

Per "costrizione" deve intendersi quello stato di assoluta coartazione del soggetto passivo, rimasto privo di qualsiasi possibilità di determinare il proprio comportamento in direzione contraria rispetto al nocumento paventato dal pubblico ufficiale mediante l'abuso dei propri poteri o qualità.

Inoltre, nell'ipotesi in cui si accertasse che taluno dei soggetti previsti dall'art. 5 del Decreto abbia dato o promesso denaro o altra utilità a seguito di "costrizione" da parte di un pubblico funzionario, la responsabilità dell'Ente si configurerebbe ove dalla condotta del privato derivi un illecito vantaggio o venga soddisfatto uno specifico interesse in favore della Società.

55

Infine il reato si consuma al momento della dazione o della promessa: sotto quest'ultimo aspetto, ove alla promessa segua la dazione, il perfezionamento del reato coinciderà con tale evento.

3.2. - Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.).

La norma³ incrimina *"il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per altri, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa."*

Il reato in esame è strutturato secondo la logica del concorso necessario di persone, per cui il delitto, al fine della sua realizzazione, presuppone il contributo sia del corruttore che del pubblico ufficiale corrotto.

Oggetto materiale della condotta è un atto o un comportamento che rientri nelle competenze del pubblico ufficiale, ovvero in quella sfera di attività a cui lo stesso è preposto dalla norma attributiva della pubblica funzione.

³L'art. 318 c.p. è stato modificato dalla legge 6 novembre del 2012 n. 190 che ha definitivamente abolito la distinzione della corruzione propria nella forma antecedente e susseguente, circoscrivendo il reato al solo evento corruttivo che investa, in generale, la funzione affidata al pubblico ufficiale.

Il reato si consuma, alternativamente, al momento della dazione o della promessa. Ne consegue che ove alla promessa segua il ricevimento del denaro e dell'utilità, il perfezionamento del reato avverrà in quest'ultimo istante.

3.3. - Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.)

E' punito *"il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sè o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa"*.

Diversamente dalla previsione di cui al paragrafo precedente, tale ipotesi di corruzione presuppone che il *pactum sceleris* tra il pubblico ufficiale e il corruttore abbia ad oggetto atti specifici di cui, a seconda che l'esercizio della pubblica funzione intervenga prima o dopo l'accordo criminoso⁴, se ne richiede l'omissione, il ritardo o la contrarietà ai doveri imposti al pubblico ufficiale dalla norma attributiva del potere.

Con riferimento al momento consumativo del delitto, valgono le medesime considerazioni esposte nel paragrafo che precede con la sola specificazione che, ove l'accordo corruttivo intervenga dopo il compimento dell'atto ad opera del pubblico ufficiale, il perfezionamento del reato si avrà solo se alla promessa segua la dazione.

56

3.4. - Ipotesi aggravata di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319-bis c.p.)

La norma in esame commina una pena aggravata, rispetto al reato generale di corruzione ex art. 319, ove il *pactum sceleris* abbia ad oggetto lo specifico scopo di ottenere *"il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene, nonché il pagamento o il rimborso di tributi"*.

3.5. - Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)

Tale ipotesi di reato ricorre quando la condotta corruttiva di cui agli artt. 318 e 319 c.p. viene commessa *"per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo"*.

E' prevista, al comma II, una pena aggravata quando dal reato derivi l'ingiusta condanna di taluno.

Quanto al momento consumativo, si rinvia alle considerazioni espresse nel paragrafo 3.3..

3.6. - Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.)

La norma punisce, salvo che il fatto costituisca più grave reato, *"il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità"*.

È punito, altresì, nei casi previsti dal primo comma, *"chi dà o promette denaro o altra utilità."*

La fattispecie in esame sostituisce la vecchia previsione del reato di concussione per induzione ex art. 317 c.p., assumendo il rango di norma autonoma a seguito della novella legislativa della legge anti-corruzione (l. n.190/2012).

Per quanto concerne gli aspetti generali, si rinvia al paragrafo dedicato al reato di concussione ex art. 317 (cfr. par. 3.1.), dovendo, però, specificare il significato del termine "induzione".

Il reato in rubrica presuppone che l'abuso della qualità o dei poteri del pubblico ufficiale siano idonei a indurre nel soggetto passivo la convinzione di dover dare o promettere denaro o altra utilità.

Tale illecita influenza, però, dispiega un'efficacia meno pregnante rispetto alla "costrizione", in quanto la vittima non sarebbe totalmente coartata, ovvero manterrebbe spazi per autodeterminarsi in senso contrario rispetto alla richiesta dal pubblico ufficiale.

In ragione di tale requisito, la novella del 2012 ha disposto la punibilità anche del soggetto passivo che porrà in essere la dazione o la promessa.

57

Infine, sarà imputabile all'Ente la responsabilità per il reato in esame ove si accertasse che la condotta indebita del privato abbia soddisfatto un interesse o prodotto un vantaggio per la Società.

3.7. - Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)

Tale norma ha solo lo scopo di chiarire che le fattispecie di corruzione di cui agli artt. 318 e 319 c.p. si applicano anche all'incaricato di pubblico servizio, disponendo, altresì, una pena ridotta in misura non superiore ad un terzo.

3.8. - Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)

Con riferimento alle pene stabilite agli artt. 318, comma I, 319, 319-bis, 319-ter e 320 c.p., le stesse si applicano anche al corruttore, ovvero a chi dà o promette denaro o altra utilità al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio.

3.9. - Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

È punito *"chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata"*.

Sono, altresì, sanzionate le offerte o promesse corruttive finalizzate ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, o ad emettere un atto contrario ai doveri d'ufficio imposti al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio, nonché, quest'ultimi sono punibili ove abbiano sollecitato l'offerta o la promessa.

La condotta di reato consiste nella c.d. proposta corruttiva non accettata, la quale, al fine dell'integrazione della fattispecie in esame, deve essere seria, concreta e determinata, ovvero idonea a generare la concreta possibilità che il destinatario possa accettarla.

L'istigazione è consumata anche quando l'offerta è indeterminata, ma è rimesso al ricevente la facoltà di fissarne i punti essenziali.

3.10. - Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.)

Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:

1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;

2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;

3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;

4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;

5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.

5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale.

5-ter) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali;

5-quater) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali.

Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;

2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali.

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.

3.11. - Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.)

L'articolo punisce chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi.

La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità.

La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.

Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio .

Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita.

La fattispecie in esame è stata inserita nel all'interno del catalogo dei reati presupposto della responsabilità dell'ente dall'articolo 1, comma 9, lettera b), numero 1), della Legge 9 gennaio 2019, n. 3.

Il reato si consuma con la dazione o con la promessa di denaro o di altra utilità; quest'ultima non deve necessariamente assumere i caratteri della patrimonialità includendo qualsiasi vantaggio materiale o morale, patrimoniale o non patrimoniale, che abbia valore per il percettore.

Il denaro o l'altra utilità sono pertanto il prezzo della mediazione illecita verso il pubblico ufficiale, l'incaricato di pubblico servizio o uno dei soggetti di cui all'art. 322-bis c.p. ovvero la remunerazione per l'esercizio, da parte di uno di questi, delle sue funzioni o dei suoi poteri.

La norma punisce anche chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità.

La fattispecie mira a sanzionare, in particolare, condotte prodromiche alla più grave corruzione. Qualora, infatti, i soggetti contemplati nella norma concorressero nel successivo *pactum sceleris* con il pubblico agente, il loro accordo diverrebbe un antefatto non punibile autonomamente: in particolare, se l'“intermediario” offrisse denaro o altro vantaggio patrimoniale al pubblico agente e questi lo accettasse, si consumerebbe la fattispecie di corruzione, e il reato in commento ne resterebbe assorbito; nel caso in cui l'“intermediario” si limitasse a promettere l'utilità economica, ma il pubblico agente soggetto pubblico la rifiutasse, si profilerebbe, invece, una ipotesi di “istigazione alla corruzione”.

La clausola di riserva contenuta nella norma in esame, esclude, invero, la stessa tipicità del fatto nel caso in cui la condotta di mediazione (e quella di colui che la “finanzia”) sia specificamente inquadrabile nell'ipotesi di concorso nei reati di cui agli artt. 318, 319, 319-ter e 322-bis c.p..

3.12. - Trattamento sanzionatorio dei reati di cui all'art. 25 del Decreto

Ove venisse riscontrata la responsabilità in capo all'Ente, il relativo trattamento sanzionatorio è così ripartito per ciascuna ipotesi di reato prevista all'art. 25 del Decreto:

1) per i delitti di cui agli artt. 318, 321, 322, commi I e III c.p. e 346-bis c.p. si applica la sanzione pecuniaria fino a 200 quote;

2) per le fattispecie ex artt. 319, 319-ter, comma I, 321, 322, commi II e IV c.p. si applica la sanzione pecuniaria da 200 a 600 quote;

3) per i reati previsti agli artt. 317, 319, aggravato ai sensi del 319-bis quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, 319-ter, comma II, 319-quater e 321 c.p. si applica la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote.

Inoltre, le sanzioni predette si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate agli artt. 320 e 322-bis c.p.

Ove venisse disposta la condanna dell'ente per uno dei reati di cui ai nn. 2 e 3 del presente paragrafo, saranno applicate anche le sanzioni interdittive previste all'art. 9, comma II, del Decreto⁵ per una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti apicali, e per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro, se il reato è stato commesso da soggetti subordinati.

Se prima della sentenza di primo grado l'ente si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, le sanzioni interdittive hanno la durata stabilita dall'articolo 13, comma 2, e cioè non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni.

61

4. - Reati di cui all'art. 25-decies del Decreto

Di seguito, verrà analizzata l'unica fattispecie di reato contro l'amministrazione della giustizia - tra quelle previste dal codice penale - richiamata dal Decreto all'art. 25-decies.

4.1. - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (art. 377-bis c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito *"chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti all'autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere"*.

⁵Cfr. Si rinvia al paragrafo 1.3 della Parte Generale del Modello, dedicato alle sanzioni interdittive a carico dell'Ente conseguenti all'accertamento dell'illecito.

La norma è posta a presidio del corretto svolgimento dell'amministrazione della giustizia contro qualsiasi tipo di ingerenza indebita.

Soggetto passivo del reato deve necessariamente essere taluno che sia stato chiamato a rendere dichiarazioni all'Autorità Giudiziaria.

L'interferenza illecita deve essere idonea a consentire che vengano rilasciate informazioni mendaci, ovvero a indurre l'indagato/imputato ad avvalersi della facoltà di non rispondere, potendo, contrariamente, rilasciare la propria ricostruzione dei fatti.

Il delitto si perfeziona nel momento in cui taluno chiamato a rendere le dichiarazioni dinanzi l'Autorità Giudiziaria, pronunci il falso o si avvalga del diritto al silenzio.

4.2. - Trattamento sanzionatorio di cui all'art. 25-decies del Decreto

Con riferimento al delitto di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria, ove l'ente venisse condannato si applicherà la pena pecuniaria fino a 500 quote.

5. - Aree a rischio

Le fattispecie oggetto di analisi hanno quale unico presupposto la sussistenza di rapporti tra l'ente e la P.A., incluse relazioni di natura processuale.

Ciò premesso e tenuto conto dello specifico settore in cui Chimec opera, sono state individuate le seguenti aree a rischio:

- relazioni con la P.A.; in particolare, ma non a titolo esaustivo, partecipazione a procedimenti per il rilascio di permessi, certificazioni, autorizzazioni, concessioni ed ogni altro provvedimento utile all'esercizio dell'attività; rapporti, anche extra procedimentali, finalizzati all'accesso agli atti amministrativi, all'ottenimento di informazioni; rapporti in occasione di visite di controllo, ispettive da parte di organi di Autorità pubbliche o di Polizia amministrativa o giudiziaria;
- gestione dei rapporti con fornitori o vettori in possesso di certificati di qualità rilasciati da enti pubblici e/o iscritti ad appositi albi;
- rapporti con le Autorità portuali e doganali per l'attività di acquisizione e/o cessione dall'estero e/o per l'estero di beni e/o servizi utili all'espletamento dell'attività sociale;
- procedure attinenti alla gestione di partecipazione o indizione di gare d'appalto: ci si riferisce alla partecipazione a gare o affidamento diretto di appalti con l'elaborazione delle offerte, alla negoziazione dei contratti, alla esecuzione delle commesse e al presidio degli incassi programmati. In ciascuna di queste fasi la Società potrebbe, infatti, assicurarsi condizioni indebite o favoritismi di qualsivoglia natura (ad esempio, riconoscimento di riserve, proroghe sulla tempistica ecc.), attraverso

una condotta riconducibile al reato di **corruzione**, ovvero mediante l'induzione in errore del pubblico funzionario, o mediante condotte riconducibili alla fattispecie di "**Traffico di influenze illecite**" (nel caso di dazione o di promessa di denaro o altra utilità al soggetto che sfrutta o vanta proprie conoscenze e/o rapporti, esistenti o asseriti, con il funzionario addetto, come corrispettivo della propria mediazione illecita in favore della Società, al fine di farle ottenere, ad esempio, l'aggiudicazione della gara, o proroghe sulla tempistica, ecc.);

▪ procedimenti giudiziari pendenti presso l'Autorità Giudiziaria italiana ed estera. Tali attività, infatti, comportano contatti, anche per interposta persona (ad esempio, legali di fiducia della Società), con gli organi giudiziari o amministrativi, competenti a istruire e decidere il contenzioso, nonché, eventualmente, con ausiliari dei medesimi, con organi di polizia giudiziaria, Guardia di Finanza, ecc., cui compete lo svolgimento di attività ispettiva o di indagini delegate dall'Autorità giudiziaria. Nell'ambito di tali attività possono essere commessi nell'interesse della Società i reati di cui alla presente Parte Speciale finalizzati ad assicurare all'Ente vantaggi di qualsiasi natura nella gestione del contenzioso. A titolo esemplificativo, si possono citare i seguenti casi:

63

i) corruzione di un magistrato o di un componente del collegio arbitrale, anche tramite l'intermediazione del legale di fiducia della Società, al fine di ottenere una pronuncia in sede civile di condanna della controparte, in cambio della promessa di una somma di denaro da accreditare su un conto intestato a una Società estera facente capo al medesimo;

ii) corruzione di un militare della Guardia di Finanza in sede di accertamento fiscale, direttamente o tramite l'intermediazione del commercialista della Società, al fine di ottenere un esito favorevole e più celere dell'accertamento, in cambio dell'impegno al pagamento di una somma di denaro;

iii) corruzione di un ausiliario di un magistrato al fine di indurlo a occultare un documento sfavorevole per la Società, contenuto nel fascicolo del procedimento, in cambio del pagamento di una somma di denaro;

iv) corruzione di un magistrato della Corte di Giustizia europea per ottenere una pronuncia favorevole alla Società, in cambio della promessa di vantaggi indebiti (ad esempio, l'attribuzione di consulenze fittizie retribuite dalla Società);

v) corruzione di un magistrato, al fine di ottenere la revoca di un provvedimento di sequestro avente a oggetto beni della Società, disposto nell'ambito di un procedimento penale, in cambio della promessa di una somma di denaro o di altra utilità;

vi) corruzione di un funzionario di Enti previdenziali, dell'ASL o dell'Ispettorato del lavoro, in sede di accertamenti o di verifiche, in cambio della promessa di una somma di denaro o di altra utilità;

vii) truffa aggravata ai danni dello Stato, in relazione all'induzione in errore dell'Autorità Giudiziaria, autorità amministrative con funzioni ispettive e di verifica, amministrazione finanziaria ecc., in vista dell'ottenimento di vantaggi per la Società;

viii) con particolare riferimento alla ipotesi di reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (art. 377-bis c.p.) di cui all'art. 25 – decies del Decreto, si indicano, a titolo esemplificativo, quale possibile modalità di commissione del reato nella realtà aziendale, l'ipotesi di induzione della persona chiamata a rendere davanti alla Autorità Giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci, quando tale persona ha la facoltà di non rispondere;

ix) con riferimento al reato di traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) si indica, a titolo esemplificativo, quale possibile modalità di commissione della fattispecie criminosa, l'ipotesi di dazione o di promessa di denaro o di altra utilità al soggetto che sfrutta o vanta proprie conoscenze e/o rapporti, esistenti o asseriti, con pubblici agenti, come "corrispettivo" della propria mediazione illecita svolta in favore della Società (al fine di farle ottenere, ad esempio, un provvedimento favorevole nell'ambito di processi legislativi, regolamentari o amministrativi in cui la Società è coinvolta o, ancora, nell'ambito di procedimenti giudiziari e vertenze stragiudiziali che la riguardano);

- gestione delle spese di rappresentanza e dell'omaggistica: tali attività possono, infatti, rappresentare veicolo per occultare l'indebita erogazione a favore di pubblici agenti di somme di denaro o di benefici di qualsiasi natura in vista dell'ottenimento di indebiti favori, con conseguente possibile integrazione dei reati di corruzione. Si pensi, a titolo meramente esemplificativo, alle seguenti ipotesi:

- attribuzione a un pubblico agente, in occasione di pubbliche festività, di un omaggio di rilevante valore economico, quale corrispettivo per l'avvenuto compimento di un atto amministrativo di interesse per la Società;

- con analoga finalità potrebbero essere prospettati a soggetti pubblici favoritismi indiretti, quali l'assunzione di un loro congiunto o protetto, l'affidamento di incarichi di consulenza o ordini di acquisto a soggetti da essi segnalati, ecc.

- Un profilo di rischio particolare assume l'azione promozionale eventualmente attuata attraverso agenti o intermediari specialmente nei contesti territoriali dove le pratiche corruttive sono più comuni e tollerate.

Le attività in commento vengono, altresì, in rilievo quale (possibile) veicolo per occultare l'indebita erogazione di somme di denaro o di benefici di qualsiasi natura, in favore di un soggetto che sfrutta o vanta proprie conoscenze e/o rapporti, esistenti o asseriti, con pubblici agenti, come "corrispettivo" della propria mediazione illecita in favore della Società, in vista dell'ottenimento di indebiti favori, con conseguente possibile integrazione del reato di traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.);

- benefits o altri incentivi, finanziamenti agevolati: nell'accedere ai benefici delle agevolazioni pubbliche, la Società è esposta a rischi di reato di diverso profilo:

- i) fase di richiesta e di successiva istruttoria per l'ottenimento della concessione dell'agevolazione: la Società potrebbe avere interesse a procurarsi la benevolenza dei funzionari pubblici elargendo od offrendo loro indebite utilità (corruzione) o potrebbe cedere a eventuali illecite pretese da parte di essi (concussione). Se la concessione avvenisse senza che la Società ne avesse pieno titolo, eventualmente in base a false rappresentazioni, ricorrerebbe il reato di truffa aggravata e/o indebita percezione di finanziamenti pubblici; potrebbe, inoltre, profilarsi il reato di traffico di influenze illecite, qualora la Società erogasse (o promettesse l'erogazione di) somme di denaro o benefici di qualsiasi natura, in favore di un soggetto che sfrutta o vanta proprie conoscenze e/o rapporti, esistenti o asseriti, con pubblici agenti, come "corrispettivo" della propria mediazione illecita in favore della Società, in vista dell'ottenimento della concessione dell'agevolazione;

- ii) fase di utilizzo dei finanziamenti ricevuti: la Società potrebbe stornare parte di tali mezzi finanziari su impieghi non coerenti con le finalità con cui sono stati concessi (reato di malversazione);

- iii) fase di rendicontazione dei costi prevista dalle leggi di concessione, oppure ispezioni/collaudi da parte dell'ente pubblico preposto: oltre ai reati precedentemente richiamati, potrebbero verificarsi condizioni anche per la truffa aggravata ai danni dello Stato o di altro Ente pubblico se la Società dovesse fornire false o ingannevoli rappresentazioni per conseguire indebitamente pareri o certificazioni favorevoli;

- richiesta e gestione di autorizzazioni, licenze, concessioni amministrative: le attività inerenti la richiesta e la gestione di autorizzazioni, licenze, concessioni amministrative, comportano

contatti, anche per interposta persona, con pubblici funzionari, competenti sia all'istruttoria della pratica, sia al rilascio, al rinnovo, alla revoca, alla modificazione del provvedimento amministrativo e alla verifica degli adempimenti spettanti alla Società e alle modalità del suo esercizio. Nell'ambito di tali attività possono essere commessi nell'interesse della persona giuridica reati di corruzione finalizzati a ottenere un interessamento del pubblico funzionario nella pratica amministrativa, in cambio della dazione o della promessa di una somma di denaro o di altra indebita utilità.

A titolo esemplificativo, si possono citare i seguenti casi:

i) corruzione di un funzionario comunale al fine di ottenere un provvedimento autorizzativo in cambio di una somma di denaro o di altra utilità;

ii) corruzione di un pubblico funzionario al fine di ottenere un provvedimento autorizzativo in materia di sicurezza e igiene sul lavoro in cambio di una somma di denaro o di altra utilità;

iii) corruzione di un pubblico agente in vista dell'ottenimento di una licenza o di un'autorizzazione funzionale alla realizzazione di un progetto o alla produzione di un bene di interesse per la Società;

vi) truffa aggravata ai danni dello Stato o di altro Ente pubblico, in relazione all'invio di documentazione falsa alla Pubblica Amministrazione (amministrazioni locali, Enti previdenziali, amministrazione finanziaria ecc.) in vista dell'ottenimento di vantaggi per la Società;

66

v) corruzione di un pubblico funzionario incaricato di funzioni ispettive per qualsivoglia ambito aziendale regolato da normativa di legge (ad esempio, accertamenti di natura fiscale o previdenziale; verifiche di osservanza delle norme sulla salute e sicurezza dei lavoratori o delle norme ambientali), al fine di evitare ispezioni o provvedimenti a carico della Società quali multe, sequestri, denunce, ritiro di nulla osta ecc., o al fine di trarre vantaggi inerenti l'esito di indagini, ispezioni e accertamenti.

Nell'ambito delle predette attività potrebbe, altresì, profilarsi il rischio di realizzazione del reato di traffico di influenze illecite di cui all'art. 346-bis c.p. qualora la Società erogasse (o promettesse l'erogazione di) somme di denaro o benefici di qualsiasi natura, in favore di un soggetto che sfrutta o vanta proprie conoscenze e/o rapporti, esistenti o asseriti, con pubblici agenti, come "corrispettivo" della propria mediazione illecita in favore della Società, al fine di:

- ottenere un provvedimento autorizzativo, anche in materia di sicurezza e igiene sul lavoro;
- conseguire una licenza o un'autorizzazione funzionale alla realizzazione di un progetto o alla produzione di un bene di interesse per la Società;
- evitare ispezioni o provvedimenti a carico della Società quali multe, sequestri, denunce, ritiro di nulla osta ecc., o di trarre vantaggi inerenti l'esito di indagini, ispezioni e accertamenti.

Con particolare riferimento alla ipotesi di truffa aggravata in danno dello Stato o di Ente pubblico e reati in tema di erogazioni pubbliche, a titolo esemplificativo, si indicano possibili modalità di commissione del reato nella realtà aziendale:

- predisposizione di informazioni dirette allo Stato o ad altro Ente pubblico con artifici e raggiri volti a indurre in errore chi le esaminerà per concedere autorizzazioni o, comunque, qualcosa che preveda un profitto per la Società (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.);

- artifici e raggiri volti a indurre in errore, con danno per lo Stato o altro Ente Pubblico, chi intervenga a qualsiasi titolo in fase di controllo del possesso dei requisiti e di concessione di autorizzazioni, licenze o agevolazioni alla Società (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.);

- predisposizione di artifici e raggiri volti a indurre in errore, con danno per lo Stato o ad altro Ente pubblico, chi intervenga a qualsiasi titolo in fase di controllo del possesso dei requisiti richiesti per la concessione di qualcosa che preveda un profitto per l'Ente (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.), ad esempio, in fase di ispezione da parte dell'Organo preposto al rilascio di un'autorizzazione;

- fornitura di informazioni false prodromica alla predisposizione di artifici o raggiri, volti a ottenere autorizzazioni, licenze, concessioni e contributi;

- predisposizione di richieste allo Stato o ad altro Ente pubblico con falsificazione di documenti in relazione al possesso di determinati requisiti o con false dichiarazioni o con omissione di dichiarazioni dovute (art. 316-ter c.p.), ovvero con altri artifici e raggiri volti a indurre in errore chi esaminerà le richieste per concedere erogazioni (art. 640-bis c.p.);

- falsa dichiarazione su erogazioni già percepite in precedenza;

- false dichiarazioni o documenti o omissione di informazioni in sede di istruttoria (art. 316-terc.p.), o altri artifici e raggiri volti a indurre in errore chi compia attività istruttoria per concedere erogazioni (art. 640-bis c.p.), ad esempio, in fase di accertamento da parte dell'Ente erogatore, successivo alla presentazione di una domanda di contributi;

- mancata destinazione di contributi sovvenzioni o finanziamenti ottenuti dallo Stato, da altro Ente pubblico o dalle Comunità Europee, alle finalità per cui l'erogazione viene concessa (316-bis c.p.);

- mancata ultimazione delle attività e delle spese cui l'erogazione è finalizzata (art. 316-bis c.p.) (ad esempio, acquistando software invece che un corso formativo, o non effettuando le attività di ricerca e sviluppo oggetto di un contributo, o non realizzando le infrastrutture previste);

- contabilità generale, bilancio e fiscale: possono presentare profili di rischio le attività svolte da Funzioni Aziendali che intrattengono in via ordinaria rapporti con l'amministrazione finanziaria per quanto attiene, in particolare, le dichiarazioni dei redditi e tutti i restanti adempimenti previsti dalla legislazione di settore quali, in particolare, quelli connessi alla gestione dei rapporti con gli

uffici dell'amministrazione finanziaria e tributaria, anche in sede di eventuale ispezione (corruzione/truffa aggravata ai danni dello Stato/frode informatica ai danni dello Stato). Si segnala, a titolo esemplificativo, l'ipotesi di erogazione di somme in anticipo (non supportate da fatture e da ricevimento dei relativi beni o servizi) e la destinazione delle stesse a fini corruttivi. O, ancora, l'ipotesi di registrazione in contabilità di tali acconti senza poi più provvedere alla loro chiusura contabile e, più in generale, qualsiasi erogazione a Enti pubblici con finalità corruttive.

- Possono presentare profili di rischio le attività connesse alla predisposizione del bilancio della Società, le attività connesse alla contabilità (attiva e passiva) relativa ai fornitori e collaboratori esterni: dette attività, infatti, ancorché non implicanti rapporti diretti con la Pubblica Amministrazione, possono costituire presupposto per la creazione, attraverso artifici contabili (fatturazione per

prestazioni inesistenti, sopravvalutazione di beni della Società, creazione di debiti fittizi nei confronti delle controllate ecc.), di fondi occulti destinati all'attribuzione di indebiti benefici a favore di pubblici agenti o destinati al pagamento del "corrispettivo" della mediazione illecita nell'ambito del reato di traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.).

Si richiamano, pertanto, in questa sede i rapporti commerciali con fornitori e clienti della Società, facendo altresì rinvio a quanto si osserverà nella Parte Speciale dedicata ai reati societari.

68

L'attività inerente i rapporti commerciali con fornitori e clienti della Società presenta profili di rischio, in quanto può prestarsi a fungere da schermo per la creazione di una disponibilità occulta di denaro.

Ciò può avvenire, sia nel caso in cui la Società presti un'attività a favore di terzi (ad esempio, attraverso la fatturazione per un importo inferiore a quello effettivo della prestazione, con l'intesa che la parte restante del prezzo verrà pagata dal cliente "in nero" e, quindi, al di fuori di ogni registrazione contabile), sia nel caso in cui la Società acquisti beni o servizi da fornitori (ad esempio, pagando somme superiori al valore effettivo della prestazione, con l'accordo che il fornitore restituirà parte del prezzo pagato "in nero").

A titolo esemplificativo, si citano alcune tipologie di rapporti contrattuali che possono costituire veicolo di creazione di disponibilità occulte:

i) sponsorizzazioni e pubblicità: un contratto per la fornitura di pubblicità o di sponsorizzazioni può essere utilizzato dalla Società come mezzo per creare disponibilità occulte. Ciò può avvenire allorché vengano fatti artificialmente figurare costi a carico della Società superiori al valore economico delle prestazioni pubblicitarie e di consulenza fornite al fine di creare disponibilità occulte.

Si cita, in via esemplificativa, il caso della sponsorizzazione di manifestazioni o iniziative sportive o culturali nelle quali viene fatto figurare come versato dalla Società un corrispettivo superiore a quello effettivamente destinato alla sponsorizzazione, con l'intesa che il soggetto sponsorizzato restituirà, in forma occulta, parte del corrispettivo alla Società sponsorizzante. L'insidiosità di tale condotta appare particolarmente marcata in considerazione della natura immateriale della prestazione oggetto del contratto e, quindi, della difficoltà di identificare l'effettivo valore economico della prestazione resa;

ii) consulenze: tale tipo di prestazione presenta caratteristiche simili a quelle sopra evidenziate, sotto il profilo della difficoltà di individuare valore e contenuti della prestazione.

- gestione della finanza e della tesoreria: l'attività in esame presenta profili di rischio, in quanto possibile presupposto per la creazione di disponibilità economiche occulte da destinare alla corruzione di pubblici agenti in vista dell'ottenimento di vantaggi indebiti in favore della Società o da destinare quale "corrispettivo" della mediazione illecita nell'ambito del reato di traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.).

Si pensi, a titolo esemplificativo, al caso di pagamento di corrispettivi non effettivi per l'acquisto di beni e servizi (inclusi i servizi professionali) o pagamento di servizi non ricevuti per destinare il surplus o l'importo a finalità corruttive o da destinare quale "corrispettivo" della mediazione illecita nell'ambito del reato di traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.). In particolare, il rischio è maggiormente sensibile nel campo dei servizi (che più frequentemente presentano difficoltà nella misurazione di quanto erogato) e negli acquisti legati a offerte "non standard" (ad esempio quelli "su commessa" e non "a listino"): ad esempio accettando offerte con prezzi superiori al valore, o omettendo verifiche al ricevimento del bene o servizio, o pagando importi non corrispondenti a quanto ordinato o ricevuto, o ricorrendo a false fatturazioni, o riutilizzando gli stessi documenti giustificativi a fronte di più pagamenti.

Particolare attenzione deve, dunque, essere anzitutto posta alla definizione delle politiche finanziarie, in modo che in esse sia possibile rinvenire traccia della legittimità delle scelte di destinazione delle risorse sociali, anche in vista di una verifica successiva in ordine al loro effettivo utilizzo;

- selezione e gestione del personale: l'attività connessa alla selezione del personale presenta profili di rischio, in quanto possibile forma di retribuzione indiretta a favore di:

- pubblici funzionari quale corrispettivo dell'interessamento in una pratica relativa alla Società (reati di corruzione); si pensi, ad esempio, alla prospettata assunzione di un familiare del pubblico funzionario o di soggetti "segnalati" dal Pubblico Ufficiale o dall'incaricato di pubblico servizio per scopi corruttivi o, in futuro, dello stesso pubblico funzionario; si pensi, ancora, al miglioramento della

posizione lavorativa (inquadramento, mansione, retribuzione) comunque connesse ai delitti di corruzione e, infine, alla ipotesi di creazione di dipendenti fittizi in anagrafica (libro matricola) e destinazione degli stipendi a finalità corruttive;

- di soggetti che sfruttano o vantano proprie conoscenze e/o rapporti, esistenti o asseriti, con pubblici agenti, quale "corrispettivo" della propria mediazione illecita in favore della Società (traffico di influenze illecite); si pensi, ad esempio, alla prospettata assunzione di un familiare del "mediatore" o di un soggetto da questi segnalato; si pensi, ancora, alla ipotesi di miglioramento della posizione lavorativa (inquadramento, mansione, retribuzione) comunque connesse al delitto di traffico di influenze illecite e, infine, alla ipotesi di creazione di dipendenti fittizi in anagrafica (libro matricola) e destinazione degli stipendi come "corrispettivo" della mediazione illecita.

Nell'ambito di tali attività possono essere, altresì, commessi i reati di truffa aggravata ai danni dello Stato/frode informatica in danno dello Stato in caso di induzione in errore della Pubblica Amministrazione (anche attraverso l'abusivo accesso a un sistema informatico e/o l'alterazione delle informazioni contenute in una banca dati) in merito all'assunzione di personale appartenente a categorie protette o agli adempimenti spettanti alla Società in materia previdenziale e infortunistica;

▪ gestione dei contratti di consulenza/prestazione professionale: l'attività in oggetto presenta molteplici profili di rischio. Il conferimento di consulenze può, infatti, anzitutto risultare strumentale alla corresponsione di indebite utilità a favore di pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio o alla corresponsione del "corrispettivo" della mediazione illecita nell'ambito del reato di traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.). Si possono prospettare le ipotesi di seguito indicate:

a) attribuzione di un fittizio contratto di consulenza - e riconoscimento del relativo compenso - a favore di un pubblico agente (o di suoi familiari o Enti allo stesso riconducibili) al fine di compensarne gli indebiti favori o di ottenere un indebito vantaggio o in favore del "mediatore" come "corrispettivo" della mediazione illecita nell'ambito del reato di traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.);

b) costituzione da parte della Società, attraverso il conferimento di contratti di consulenza fittizi, di indebite provviste finanziarie da utilizzare in vista del pagamento di pubblici agenti o come "corrispettivo" della mediazione illecita nell'ambito del reato di traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.);

c) conferimento di contratti di consulenza o prestazione professionale a favore di soggetti terzi che potrebbero - al fine di avvalorare la propria attività agli occhi della Società - utilizzare una parte dei compensi pattuiti all'attribuzione di indebiti vantaggi a favore di pubblici agenti e a vantaggio della

70

Società o come "corrispettivo" della mediazione illecita nell'ambito del reato di traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.);

- gestione dei sistemi informativi e di comunicazione: con particolare riferimento al rischio di commissione del reato di frode informatica in danno dello Stato o di un Ente pubblico, a titolo esemplificativo, si indicano possibili modalità di commissione del reato nella realtà aziendale:

- alterazione del funzionamento di un sistema informatico o telematico con ingiusto profitto alla Società e danno per lo Stato o per un Ente pubblico;

- intervento illegale con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in sistema informatico o telematico con ingiusto profitto per l'ente e danno per lo Stato o per un Ente pubblico;

- alterazione del sistema informatico o telematico utilizzato nell'ambito di una procedura di gara;

- alterazione del sistema informatico o telematico della CCIAA al fine di modificare la propria posizione;

- in generale, si considera un indicatore di rischio anche la presentazione in via telematica di documentazione non veritiera;

71

- selezione dei fornitori o vettori in possesso di certificati di qualità rilasciati da Enti pubblici e/o iscritti ad appositi albi: a titolo esemplificativo, si indica quale possibile modalità di commissione del reato nella realtà aziendale, la selezione di fornitori (inclusi i fornitori di servizi professionali) "segnalati" dal Pubblico Ufficiale o incaricato di pubblico servizio a scopo corruttivo, o segnalati dal "mediatore" (nell'ambito del reato di traffico di influenze illecite di cui all'art. 346-bis c.p.).

Al riguardo, si fa rinvio alla procedura in tema di selezione dei fornitori adottata dalla Società;

- investimenti: a titolo esemplificativo si indica, quale possibile modalità di commissione del reato nella realtà aziendale, l'ipotesi di investimenti strumentali a creare fondi per dazioni a scopo corruttivo (ad esempio in società "cartiere", ecc.) o come "corrispettivo" della mediazione illecita nell'ambito del reato di traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.).

Le aree indicate assumono rilevanza anche nell'ipotesi in cui le attività predette siano eseguite, in tutto o in parte, da persone fisiche o giuridiche in nome o per conto di Chimec, in virtù di apposite deleghe o per la sottoscrizione di specifici rapporti contrattuali, dei quali deve essere tempestivamente informato l'OdV.

6. - Principi generali di comportamento e modalità di attuazione

Scopo della presente Parte Speciale è quello di fornire adeguati sistemi comportamentali da adottare per scongiurare la concretizzazione del rischio di commissione dei reati elencati, dai quali deriverebbe l'attivazione del sistema sanzionatorio previsto dal Decreto ove venisse riscontrata la responsabilità dell'Ente.

Tali regole di condotta si applicano a tutti i Destinatari⁶ del Modello e, in particolare, a tutti coloro che svolgono le proprie mansioni nelle aree di rischio segnalate nel paragrafo precedente, inclusi i soggetti esterni alla Società.

La diffusione e l'attuazione di detti sistemi sono rimessi al Consiglio di Amministrazione di Chimec, in collaborazione con l'OdV.

I Destinatari sono tenuti a conoscere e rispettare tutte le regole di cui alla presente Parte Speciale, nonché:

- il Codice Etico;
- il sistema disciplinare;
- le procedure interne adottate da Chimec per l'assunzione e la formazione del personale;
- le procedure interne adottate da Chimec per la gestione dei rapporti e delle comunicazioni con la P.A.;
- le procedure interne adottate da Chimec per la gestione dei rapporti con i fornitori.

72

È fatto espresso divieto - per tutti i Destinatari e i collaboratori esterni (quest'ultimi debitamente istruiti con apposite clausole contrattuali) - di:

- adottare comportamenti che, in modo diretto o indiretto, possano integrare le fattispecie di reato di cui agli artt. 24, 25 e 25-*decies* del Decreto;
- assumere posizioni di palese conflitto di interessi nei confronti della P.A. in relazione a quanto previsto dai delitti sopracitati;
- ostacolare, con violenza o minaccia, il regolare corso della giustizia.

In particolare, è assolutamente proibito:

- ricevere e/o erogare denaro o altra utilità - sia volontariamente che su sollecitazione - nei confronti di pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio;

⁶ Per la definizione dei "destinatari", si rinvia alla Parte Generale, Glossario.

- erogare denaro o altra utilità a chi sfrutta o vanta relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, come prezzo della propria mediazione illecita verso il pubblico agente;
- distribuire e/o ricevere regali o accordare vantaggi di qualsiasi natura - di propria iniziativa o su sollecitazione - a pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio che possano influenzare la terzietà o l'indipendenza di giudizio, ovvero indurre a fornire specifici vantaggi a Chimec;
- rilasciare promesse di assunzioni che non siano basate su criteri di merito, competenza, professionalità ma, diversamente, consistano in veri e propri favoritismi o forme clientelari privilegiate;
- attribuire compensi o prestazioni a soggetti esterni (ad es. consulenti, revisori o altri professionisti) che non trovino giustificazione in alcun tipo di incarico affidato, nonché versare compensi per prestazioni mai svolte;
- presentare dichiarazioni materialmente alterate o dal contenuto mendace ad organismi pubblici nazionali o appartenenti all'ordinamento comunitario al fine di conseguire contributi o finanziamenti agevolati;
- distrarre eventuali erogazioni concesse dallo Stato, dagli enti pubblici o dalla comunità Europea per scopi diversi rispetto a quelli a cui erano destinati;
- nella fase di ammissione al bando, è vietato fornire false rappresentazioni della realtà sociale, o dei titoli e competenze della Società, al fine di rientrare nei criteri di selezione dei partecipanti alla gara non avendone pienamente i titoli;
- nella successiva fase di negoziazione della gara è fatto divieto di offrire o promettere indebite utilità ai funzionari pubblici (reato di corruzione) o a chi sfrutta o vanta relazioni esistenti o asserite con il pubblico agente, come prezzo della propria mediazione illecita (traffico di influenze illecite), al fine di ottenere condizioni contrattuali altrimenti non conseguibili;
- assumere soggetti che, negli ultimi tre anni, sono stati alle dipendenze di un Ente appartenente alla Pubblica Amministrazione ed hanno esercitato, in tale periodo di tempo, poteri autoritativi o negoziali per conto della P.A. nei confronti della Società o di una società dalla stessa controllata o partecipata;
- assumere soggetti la cui assunzione potrebbe determinare, per la Società, una o più situazioni di potenziale conflitto di interessi come disciplinato dall'art. 42 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. che potrebbero implicare l'obbligo di astensione come disciplinato dall'art. 7 del DPR 62/2013 per il dipendente pubblico;
- durante la fase di esecuzione di una commessa è, comunque, vietato porre in essere condotte illecite (anche attraverso l'induzione o corruzione del pubblico funzionario, o mediante la

dazione o la promessa di denaro o di altra utilità a chi sfrutta o vanta relazioni esistenti o asserite con il pubblico agente, come prezzo della propria mediazione illecita) volte ad assicurarsi condizioni indebite o favoritismi di qualsivoglia natura (ad esempio, riconoscimento di riserve, proroghe sulla tempistica).

Per favorire l'attuazione dei comportamenti predetti, sono richiesti ulteriori adempimenti da parte dei Destinatari:

- gestire i rapporti con la P.A. in maniera trasparente;
- garantire che la selezione dei fornitori e dei consulenti tenga conto di criteri oggettivi di professionalità e di onorabilità;
- garantire, nei rapporti con le terze parti (ad esempio fornitori e consulenti), la verifica che il prezzo pattuito sia congruo rispetto alla prestazione richiesta, nonché il monitoraggio in ordine all'effettivo e corretto espletamento dell'attività da questi svolta rispetto alle previsioni contrattuali;
- in ipotesi di ispezioni da parte della P.A. (ad es. forze dell'ordine), di tutti i provvedimenti concernenti tale circostanza (ad es. decreto di ispezione, perquisizione e relativi verbali) dovrà essere rilasciata copia dall'Autorità procedente e debitamente conservata presso la Società, unitamente a tutta la documentazione del relativo procedimento;
- quanto agli incarichi conferiti a soggetti esterni, questi devono essere redatti per iscritto, contenere una descrizione chiara e precisa della prestazione da eseguire e il relativo compenso. Prima di procedere al conferimento, gli accordi presi devono essere approvati dalla figura aziendale competente e la relativa documentazione dell'incarico deve essere debitamente archiviata;
- i professionisti esterni sono obbligatoriamente tenuti ad informare Chimec e l'OdV circa l'esistenza di eventuali criticità riscontrate nell'espletamento dell'attività affidata, soprattutto nell'ipotesi in cui vengano individuati comportamenti che potrebbero favorire, in linea generale, la violazione del Modello e, nello specifico, il verificarsi di una delle ipotesi di reato di cui alla presente Parte Speciale;
- nessun pagamento potrà avvenire in contanti o in natura, bensì solo mediante sistemi trasparenti e facilmente tracciabili, fatta eccezione per procedure di piccola cassa;
- le dichiarazioni da rilasciare alla P.A. o ad organismi pubblici comunitari, anche per ottenere finanziamenti, devono contenere notizie veritiere, delle quali verrà svolto debito riscontro;
- coloro che sono preposti ad attività di controllo sui pagamenti, ovvero sulla destinazione di eventuali contributi erogati, devono effettuare una verifica pregnante su detta attività e riferire immediatamente all'OdV eventuali irregolarità;
- con riferimento alla gestione dei procedimenti penali pendenti presso l'Autorità Giudiziaria italiana o estera, ciascun Destinatario è diffidato dal porre in essere violenza o minaccia,

ovvero di dare o promettere denaro o utilità affinché il soggetto indagato/imputato renda dichiarazioni non veritiere o eserciti la propria facoltà di non rispondere, potendo invece esporre liberamente la propria rappresentazione dei fatti.

Infine, il Consiglio di Amministrazione di Chimec potrà prevedere ulteriori misure a maggiore tutela delle aree di rischio individuate, ad integrazione degli adempimenti sopra elencati.

7. - Schede di evidenza

Occorre dare debita evidenza delle operazioni svolte nelle aree a rischio sopra indicate.

Le attività a rischio debbono essere portate a conoscenza dell'OdV dai suddetti responsabili (o da soggetti da loro delegati) tramite la compilazione di una Scheda di Evidenza da aggiornarsi su base periodica da cui risulti:

- i)* attività aziendale svolta a contatto con esponenti della Pubblica Amministrazione;
- ii)* luogo e data di svolgimento dell'attività;
- iii)* responsabile/i aziendale/i che ha/hanno gestito l'attività;
- iv)* esponente/i della Pubblica Amministrazione che ha/hanno gestito l'attività;
- v)* osservazioni del Responsabile Aziendale sul rischio di commissione di reati contro la Pubblica Amministrazione;
- vi)* la dichiarazione rilasciata dal Responsabile Interno - per sé e per gli eventuali sub-responsabili interni delegati a svolgere attività che comportano rapporti con la Pubblica Amministrazione - da cui risulti che lo stesso è pienamente a conoscenza degli adempimenti da espletare e degli obblighi da osservare nello svolgimento delle operazioni e che non è incorso in reati considerati dal Decreto;

Sulle operazioni in questione l'OdV potrà predisporre ulteriori controlli dei quali verrà data evidenza scritta.

75